

EQUO COMPENSO: FONDAZIONE INARCASSA AUDITA IN COMMISSIONE GIUSTIZIA ALLA CAMERA

Estendere la portata dell'equo compenso ai rapporti tra privati e reintrodurre un limite o soglia al di sotto dei quali il compenso può dirsi non equo. Queste in sintesi le proposte portate all'attenzione della Commissione Giustizia della Camera in occasione dell'audizione tenutasi lo scorso 3 giugno nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di equo compenso (A.C. 301 e abb.).

L'equo compenso resta uno dei principali temi su cui la Fondazione Inarcassa è fortemente impegnata a tutela della categoria degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Fin dalla sua costituzione, è quotidianamente impegnata nel monitoraggio e nel contrasto ai bandi di gara di servizi di architettura e ingegneria che prevedono compensi inadeguati, non calcolati sulla base dei parametri, e lesivi della dignità del professionista. Tra i tanti casi esaminati, occorre citarne uno tra i più significativi, che ha visto impegnata la Fondazione insieme a Inarcassa e alla Rete delle professioni tecniche nella campagna *sevalgo1euro*, contro la sentenza 4614/2017 del Consiglio di Stato che aveva ribaltato un pronunciamento del Tar Calabria dichiarando legittima una gara bandita dal Comune di Catanzaro che, per la redazione del piano strutturale della città, aveva stabilito un compenso simbolico di 1 euro.

Nel 2019, ha ricordato il presidente Fietta, intervenuto in audizione, la Fondazione ha promosso congiuntamente con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una iniziativa pubblica volta a sostenere l'impegno di molte regioni italiane a dotarsi di una disciplina interna in materia di equo compenso. Quello rappresentò un primo passo per segnalare al legislatore nazionale l'esigenza di andare oltre la norma di mero principio contenuta nell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 (c.d. decreto fiscale) e disciplinare la materia dell'equo compenso in modo coerente con i dati sul reddito degli ultimi anni registrati dai liberi professionisti.

Il presidente Fietta, infatti, per dare forza alle proposte della Fondazione ha illustrato, innanzitutto, il contesto economico nel quale gli architetti e ingegneri liberi professionisti operano da molti anni, da quando le prime misure liberalizzatrici del mercato hanno impattato notevolmente, e negativamente, sui redditi dei professionisti. Sulla base dei dati elaborati dall'ufficio studi Inarcassa, si rileva che la liberalizzazione ha generato un danno significativo nel mondo delle professioni tecniche. In primo luogo, si registra la presenza di tecnici laureati (architetti e ingegneri) in eccesso rispetto alla domanda; in secondo luogo, la rigidità del mercato (i liberi professionisti non si possono facilmente riconvertire rispetto alla loro alta specializzazione) ha avuto come conseguenza un crollo dei redditi medi con livelli veramente preoccupanti per gli architetti (sotto i 20.000 € lordi annui tra il 2013 e il 2016).

Il presidente Fietta è passato, quindi, ad analizzare il contesto normativo entro il quale il legislatore è chiamato oggi ad intervenire al fine di apportare correttivi migliorativi alla disciplina di riferimento in applicazione del dettato costituzionale, di cui all'art. 36, secondo cui "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", e dell'art. 2233, secondo comma, del codice civile che, con specifico riferimento al prestatore d'opera intellettuale, precisa che il compenso deve essere adeguato all'opera e al decoro professionale.

Il presidente Fietta, quindi, ha illustrato nel dettaglio le proposte della Fondazione. Innanzitutto, come anticipato, la Fondazione Inarcassa ha segnalato alla Commissione Giustizia della Camera di estendere la portata dell'equo compenso anche ai rapporti tra privati, come già propone il disegno di legge a prima firma del sen. Santillo recante "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale" (A.S. 1425), che introduce l'obbligo di presentare, insieme a ogni istanza avanzata alla pubblica amministrazione nell'ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata, una copia sottoscritta del contratto di prestazione

d'opera intellettuale, redatto nel rispetto delle disposizioni in materia, nonché, ai fini del contrasto all'evasione fiscale, l'obbligo per il professionista incaricato di trasmettere all'ente pubblico preposto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, riportando gli estremi del bonifico bancario. In secondo luogo, il Presidente ha segnalato alla Commissione l'opportunità di valutare un intervento volto alla reintroduzione di un limite o soglia al di sotto dei quali il compenso può dirsi non equo, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea resa nella causa C-377/17 che, seppure orientata al caso tedesco, offre l'interessante spunto per avanzare una concreta riflessione sul "ritorno" delle tariffe.

Riguardo, invece, le proposte di legge all'esame della Commissione, il presidente Fietta, rilevando che quella a prima firma dell'On. Mandelli (A.C. 1979) offre un quadro più ampio di intervento volto a garantire la tutela del contraente debole, ha proposto, in riferimento a quest'ultima e alla proposta C. 2192, a prima firma Morrone, di includere anche agli enti di previdenza o le loro fondazioni tra i soggetti legittimati ad adire l'autorità giudiziaria qualora ravvisino violazioni alla vigente normativa in materia di equo compenso. Inoltre, il presidente ha espresso apprezzamento per la disposizione di cui all'art. 4 della proposta Meloni C. 301 poiché riordina la materia della responsabilità civile del professionista contro una recente giurisprudenza, variata rispetto al passato, che rischia di protrarre ben oltre il termine dei dieci anni la responsabilità del professionista, come invece prescritto all'art. 2946 del codice civile.